

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ESTINZIONE/SCIOGLIMENTO

ADEMPIMENTI DEI LIQUIDATORI

Ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile, quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina dei liquidatori fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.

Prima dell'ultimo riparto ai creditori i liquidatori devono:

- A) presentare al presidente del tribunale per l'approvazione (art. 15 disp.att. c.c.):
 - 1. Bilancio finale
 - 2. Rendiconto della gestione
 - 3. Piano di riparto
- B) trasmettere alla regione copia dell'inventario (facoltativo) e del rendiconto (obbligatorio) approvato dal presidente del tribunale chiedendo l'annotazione nel registro regionale delle persone giuridiche;
- C) i liquidatori completano la liquidazione e quando è chiusa lo comunicano al presidente del tribunale.

Il presidente del tribunale, a seguito dell'attestazione dei liquidatori della chiusura della liquidazione ordina alla regione la cancellazione dal registro regionale delle persone giuridiche.

Ulteriori riferimenti normativi

Articolo 27 del codice civile

Articoli 11-15-16-17-18-20, comma 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile

Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361

Articolo 213 legge fallimento (R.D. 267/1942), in quanto applicabile

Estinzione/Scioglimento

Art. 27 c.c. 1° e 2° comma, ai sensi del quale oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati vengono a mancare.

Art. 6 DPR 361/2000 1° comma, ai sensi del quale la Regione accerta su istanza di parte o d'ufficio l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 c.c. e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disp. att. c.c.

Liquidazione

Articolo 11, disp.att. c.c., approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318:

"Quando la persona giuridica è dichiarata estinta o quando l'associazione è sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.

Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale."

Art. 18 disp.att. c.c. La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale si attua mediante l'annotazione nel Registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori.

Art. 6 DPR 361/2000 2° comma e Art. 20 disp.att. c.c. 1° comma - Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.